

l'implementazione di un sistema che, impiegando strumenti ed indicatori idonei - quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito alla qualità della programmazione percepita e alla qualità tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonché sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti;

l'attivazione, sulla base delle risultanze del predetto monitoraggio, di specifiche iniziative volte a modificare la programmazione di RAI Italia rispetto ai target di riferimento nei diversi territori con l'obiettivo di incrementare i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.

Art. 11.

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci fino al 31 dicembre 2015.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla precedente convenzione fino al 6 maggio 2016, mediante scambio di comunicazioni, non oltre la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, prevista dall'art. 49 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.

4. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 12.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

2. A tal fine la RAI utilizza uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva.

3. La RAI, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La commissionaria si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Il presente contratto si intende risolto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto 8), del citato d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Roma, 31 dicembre 2012

p. la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SEPE

p. la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
TARANTOLA

p. Rai World S.p.a.
CORSINI

13A10453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2013.

Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi 2013 del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali che, nell'esercizio 2013, partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di

stabilità interno di cui agli articoli 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;



Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano al secondo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono esclusi dalla sperimentazione e dal sistema premiante gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2012 che ha escluso dalla sperimentazione i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo;

Vista l'art. 4 della legge 10 agosto 2012, n. 45, della Regione siciliana, che ha sospeso gli effetti delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione del bilancio, nelle more dell'adozione delle procedure di attuazione statutaria previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Viste le delibere di giunta concernenti la rinuncia a proseguire la sperimentazione nel 2013 dei comuni di Ascoli Piceno, Bari, Cossignano, Firenze, Lodi, Manfredonia, Piazza Armerina, Poggio Mirteto, Portici, Sassuolo, Satriano, Scanzano Jonico, Trani, Vogogna;

Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, per l'anno 2013, le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dimi-

nuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013, n. 41930, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalità di trasmissione;

Visto l'art. 1, commi 448 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare, nell'esercizio 2013, la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 26 settembre 2013 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Criterio di riparto

1. Per l'anno 2013, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo del patto di stabilità interno tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 è attribuito per 8 milioni di euro alle regioni, per 3 milioni di euro alle province e per 9 milioni di euro ai comuni.



Art. 2.

Incremento dell'obiettivo delle Regioni

1. Per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilità interno, in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinati ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elen co:

Regioni	Importo in euro
1) Basilicata	400.000
2) Campania	1.800.000
3) Lazio	2.300.000
4) Lombardia	<u>3.500.000</u>
	8.000.000

Art. 3.

Riduzione dell'obiettivo delle province

1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per metà in quota fissa, per metà in proporzione all'obiettivo del patto di stabilità interno.

2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna provincia è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Provincia	Importo in euro
1) Biella	154.410
2) Bologna	259.428
3) Brescia	292.114
4) Caserta	201.863
5) Catania	183.049
6) Firenze	286.253
7) Genova	254.799
8) Pescara	151.595
9) Potenza	182.016
10) Roma	634.715
11) Savona	175.569
12) Treviso	<u>224.189</u>
	3.000.000

Art. 4.

Riduzione dell'obiettivo dei comuni

1. Le somme previste dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) il 50% viene distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento è definito in termini di saldo obiettivo di competenza mista. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;

b) il restante 50% viene assegnato in relazione all'onere relativo che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere è valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25mila abitanti, 6 per quelli fino a 50mila, 7 per quelli fino a 100mila e 8 per quelli maggiori di 100mila abitanti;

c) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non può superare per ciascun ente l'8% del saldo obiettivo di competenza mista. L'eccedenza rispetto al tetto dell'8% è ripartita in base al criterio di cui alla lettera b).

2. Per l'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun comune è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

COMUNE	Importo in euro
1) Alba	136.619
2) Andora	101.743
3) Avezzano	128.374
4) Barlassina	29.398
5) Biella	141.808
6) Bisceglie	148.987
7) Bologna	665.887
8) Bossolasco	0
9) Brembate di Sopra	104.416
10) Brescia	392.195
11) Bronte	106.981
12) Budrio	101.935
13) Cagliari	391.946
14) Cattolica	119.774
15) Faggiano	20.901
16) Falconara Marittima	140.928
17) Fermo	143.162
18) Frascati	123.380
19) Genova	665.887
20) Giussano	96.616
21) Grottaferrata	106.229



22) Guglionesi	27.150
23) Iglesias	133.929
24) Lecce	242.179
25) Livorno	276.971
26) Magenta	116.727
27) Mandello del Lario	63.274
28) Matera	156.636
29) Milano	665.887
30) Modena	378.309
31) Morgongiori	0
32) Pavia	213.411
33) Perugia	280.141
34) Pescara	251.525
35) Pizzo	57.667
36) Potenza	200.632
37) Prato	262.659
38) Reggio Emilia	272.151
39) San Zenone degli Ezzelini	17.527
40) Sanluri	67.257
41) Sant'Angelo Le Fratte	10.945
42) Sorbolo	47.622
43) Sortino	60.747
44) Susegana	45.925
45) Trasacco	13.189
46) Treviso	193.950
47) Venezia	665.887
48) Vicenza	232.767
49) Viterbo	177.769
	9.000.000

Art. 5.

Esclusione dal sistema premiale

1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A10676

DECRETO 19 dicembre 2013.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal tesoro per la gestione delle disponibilità liquide» con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Vista la convenzione in data 22 marzo 2011 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità del tesoro per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilità») e dei conti ad esso assimilati;

Visto il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la suddetta convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilità;

Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con il quale sono state disciplinate le modalità di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle operazioni;

